

Settore Emigrazione-Immigrazione  
BM

**Oggetto: Stranieri – Emersione 2020: Art.103: “Emersione di rapporti di lavoro” del Decreto – Legge n. 34 del 19/5/2020 - Prime informazioni**

## **Premessa**

Con la presente, siamo a comunicare l’approvazione dell’emersione di rapporti irregolari di lavoro, come definita nell’Art. 103 (Allegato) del Decreto legge n. 34 del 19/5/2020: *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid -19”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19/5/2020, - Serie generale. Anticipiamo i primi contenuti di tale provvedimento, con l’impegno di fornire ulteriori indicazioni, più operative, al momento dell’approvazione del *decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali* che dovrà essere emanato entro dieci giorni dall’entrata in vigore di tale decreto.

## **RICHIEDENTI EMERSIONE**

### **Prima Fattispecie**

#### **1) DATORI DI LAVORO**

- a) Italiani;
- b) Cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
- c) Stranieri titolari del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di Lungo periodo (Art. 9 Testo Unico Immigrazione)

### **Seconda Fattispecie**

#### **2) CITTADINI STRANIERI**

I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.

### **Requisiti per il cittadino straniero**

- Essere presenti in Italia alla data dell’8 marzo 2020 e non aver lasciato il territorio nazionale dalla stessa data;
- aver svolto attività di lavoro, nei settori previsti dalla regolarizzazione, antecedentemente al 31 ottobre 2019.

## **DESTINATARI EMERSIONE**

### **Prima Fattispecie**

- a) lavoratori, cittadini italiani o cittadini stranieri con un rapporto di lavoro attualmente irregolare (Emersione rapporto già in essere)
- b) lavoratori, cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale per concludere un contratto di lavoro subordinato (Assunzione ex novo)

### **Requisiti se è il lavoratore da regolarizzare è cittadino straniero**

- essere in Italia ed essere stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020
- o aver soggiornato in Italia prima dell'8 marzo 2020, in forza della dichiarazione di presenza;
- o aver soggiornato in Italia prima dell'8 marzo 2020, in forza di attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici.

Inoltre, non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

### **Seconda Fattispecie**

- a) I cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31/10/2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.

In questa fattispecie, il cittadino straniero può richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell'istanza, convertibile in *permesso di soggiorno per motivi di lavoro*.

## **CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER EMERSIONE**

### **Prima Fattispecie**

#### **CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER EMERSIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO**

- 1) 500 euro per ciascun lavoratore, a copertura degli oneri connessi all'espletamento della procedura di emersione;

- 2) a cui si deve aggiungere il pagamento (ancora da definire) di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore, a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

## **Seconda Fattispecie**

### **CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER EMERSIONE DA PARTE DEL CITTADINO STRANIERO**

- 1) In questo caso il contributo, sarà in capo al lavoratore e ammonterà ad euro 130 a cui vanno aggiunti ulteriori costi, (ancora da definire) che rimarranno in capo all'interessato.

### **DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI**

La destinazione dei contributi economici, verrà definita nel decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

### **SETTORI COINVOLTI**

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

### **PRESENTAZIONE ISTANZA**

#### **1) Quando presentare l'istanza**

L'istanza per l'emersione, può essere presentata **dal 1° giugno al 15 luglio 2020**.

Con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che dovrà essere emanato **entro dieci giorni** dall'entrata in vigore del presente decreto.

#### **2) A chi presentare l'istanza?**

- a) **All'INPS** l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea; **Prima Fattispecie**
- b) **Al SUI**, lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del Testo Unico sull'immigrazione, nel caso di lavoratori stranieri; **Prima Fattispecie**
- c) **Alla Questura** per il rilascio dei permessi di soggiorno, nel caso di richiesta di emersione direttamente dal Cittadino straniero. **Seconda Fattispecie**

### **3) Procedura operativa per presentazione istanza da parte dei Datori di lavoro nel caso di assunzione Lavoratori stranieri (Prima Fattispecie)**

Lo Sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in merito alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per:

- a) la stipula del contratto di soggiorno;
- b) la comunicazione obbligatoria di assunzione;
- c) la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

### **4) Procedura operativa per presentazione istanza da parte dei cittadini Stranieri (Seconda Fattispecie)**

L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, presentando idonea documentazione, che verrà definita dal decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori previsti dalla regolarizzazione e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta.

All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato:

- a) di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza;
- b) di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività previsti dalla regolarizzazione;
- c) di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il richiedente, in stato di disoccupazione, può iscriversi in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro per dichiarare, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego (art.19 del decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015) esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore.

Per gli adempimenti relativi alla emersione da parte del cittadino straniero si applica l'articolo 39, commi 4- bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto nella misura massima di 30 euro.

### **5) Nelle more della definizione dell'istanza**

E' consentito svolgere attività lavorativa, nel caso della **Prima Fattispecie** e della **Seconda Fattispecie**. Tuttavia nel caso della **Prima Fattispecie** se il contratto di lavoro è stato stipulato con cittadini stranieri, nelle more della definizione dell'istanza, tali lavoratori stranieri, possono svolgere attività lavorativa, esclusivamente, alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.

### **6) Divieto di espulsione nel periodo delle more della definizione della procedura**

Nelle more della definizione dei procedimenti lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi citati alla voce **SOSPENSIONE DELL'IMMUNITA'**.

### **7) Divieto presentazione istanza:**

#### **• Datori di lavoro (Prima Fattispecie)**

Per il datore di lavoro condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, nei seguenti casi di:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'art.600 del codice penale;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

Costituisce causa di inammissibilità delle istanze limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione da parte del datore di lavoro del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione, ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo forse di causa maggiore non imputabili al datore di lavoro stesso.

#### **• Cittadini stranieri (Seconda Fattispecie)**

Non sono ammessi alle procedure previste dalla regolarizzazione i cittadini stranieri:

- a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del Testo unico sull'immigrazione;
- b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

## ***ESTINZIONE DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI PER IL DATORE DI LAVORO E PER IL LAVORATORE***

### **Prima Fattispecie**

Regolarizzazione presentata dal Datore di lavoro:

- **Per lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea:**

La presentazione dell'istanza di emersione all'Inps, comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti sopra citati.

- **Per lavoratore straniero:**

La sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni sopra citate.

### **Seconda Fattispecie**

- **Regolarizzazione presentata direttamente dal Cittadino straniero:**

L'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi sopra citati avviene esclusivamente al momento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

## ***CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO***

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, stipulato con l'emersione, anche per i contratti a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del Testo unico sull'immigrazione (Il permesso di soggiorno non viene revocato e lo straniero può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso), al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa.

## ***REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO***

Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato.

## ***IMMUNITA'***

### **1) Immunità per il datore di lavoro e per il lavoratore**

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti della regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale e se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo

b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) del Testo unico sull'immigrazione;

### **2) Sospensione dell'immunità**

Non sono invece sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'art.600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

Nel caso di utilizzazione lavorativa irregolare degli istanti sono raddoppiate le sanzioni previste dalle norme.

### **SALUBRITÀ E SICUREZZA DEI LUOGHI ALLOGGIATIVI**

Al fine di garantire il rispetto delle condizioni igienicosanitarie necessarie per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato.

### **MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AL FENOMENO DEL CAPORALATO**

Al comma 1 dell'articolo 25-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo la parola rappresentanti sono aggiunte le seguenti parole "dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale".

Chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, o l'alterazione di documenti viene punito secondo le norme di legge.

### **AUMENTO UNITA' OPERATIVE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER GESTIRE LA REGOLARIZZAZIONE**

Per consentire una più rapida definizione delle procedure dell'emersione, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o

più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di euro 30.000.000.

***INCREMENTO LIVELLO DI FINANZIAMENTO E COPERTURA ONERI  
REGOLARIZZAZIONE***

In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione dell'emersione, sono previsti specifici incrementi di spesa per lo Stato, come specificato nel testo dell'articolo in oggetto.

La Responsabile

Liliana Ocmin

20/5//2020